



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACIREALE

(Art. 4 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e ss.ii.mm.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/02/2025

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Acireale (Art. 4 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

INDICE

- Articolo 1. Oggetto del regolamento e finalità dell'imposta.**
- Articolo 2. Presupposto dell'imposta e strutture ricettive.**
- Articolo 3. Misura e applicazione dell'imposta.**
- Articolo 4. Soggetto passivo dell'imposta e responsabile degli obblighi tributari.**
- Articolo 5. Obblighi di dichiarazione e di comunicazione.**
- Articolo 6. Disposizioni sui soggetti responsabili del pagamento.**
- Articolo 7. Destinazione delle risorse.**
- Articolo 8. Esenzioni.**
- Articolo 9. Versamenti dell'imposta.**
- Articolo 10. Controllo e accertamento dell'imposta.**
- Articolo 11. Sanzioni.**
- Articolo 12. Riscossione coattiva.**
- Articolo 13. Rimborsi e Compensazioni.**
- Articolo 14. Contenzioso.**
- Articolo 15. Disposizioni transitorie e finali.**

Articolo 1. Oggetto del regolamento e finalità dell'imposta.

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento modifica ed integra il vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 13/12/2012, anche a seguito delle nuove disposizioni via via emanate in materia di imposta di soggiorno.

Articolo 2. Presupposto dell'imposta e strutture ricettive.

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Acireale e disciplinate dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'art. 4 del Decreto Legge n. 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21/06/2017 n. 96 (Locazioni brevi).

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale (country house), turismo ambientale;
- aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
- strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast);
- case, ville e appartamenti per vacanze (C.A.V.);
- esercizi di affittacamere;
- alloggi per uso turistico, locazioni/affitti brevi, alloggi turistici;
- campeggi, glamping, agri-campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta delle auto-caravan;
- villaggi turistici, bungalow e case mobili;
- case per ferie (anche autogestite);
- ostelli per la gioventù;
- ville e dimore di pregio, palazzi nobiliari.

Articolo 3. Misura e applicazione dell'imposta.

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, bed and breakfast, i residence e i villaggi turistici, Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Acireale (Art. 4 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “stelle”.

3. L'imposta si applica per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi, e per le tipologie di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4. I gestori della struttura sono tenuti a dare informazione sulle modalità di applicazione, sull'entità dell'imposta, sulle esenzioni previste, mediante apposizione di nota informativa in spazi dedicati.

5. Per l'anno 2025 e seguenti e, comunque fino a nuove disposizioni dell'Amministrazione Comunale, la misura dell'imposta dovuta dalle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, sono stabilite nella seguente misura:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVA	EURO
ALLOGGI ADIBITI AD AGRITURISMO, TURISMO RURALE (COUNTRY HOUSE), TURISMO AMBIENTALE	1,50
AZIENDE ALBERGHIERE: -ALBERGHI PROPRIAMENTE DETTI, -RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (anche a proprietà frazionata), -ALBERGHI DIFFUSI ALBERGHI ½ STELLE	1,50
ALBERGHI 3 STELLE	2,00
ALBERGHI 4 STELLE	3,00
STRUTTURE RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST)	2,00
CASE, VILLE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A.V.)	2,00
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	2,00
ALLOGGI PER USO TURISTICO, LOCAZIONI/AFFITTI BREVI, ALLOGGI TURISTICI	2,00
CAMPEGGI, GLAMPING, AGRI-CAMPEGGI, AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DELLE AUTO-CARAVAN	0,50
VILLAGGI TURISTICI, BUNGALOW E CASE MOBILI	1,50
CASE PER FERIE (ANCHE AUTOGESTITE)	1,00
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	1,00
VILLE, DIMORE DI PREGIO E PALAZZI NOBILIARI	2,00

Articolo 4. Soggetto passivo dell'imposta e responsabile degli obblighi tributari.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Acireale, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, in coerenza con quanto prevede l'art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per il quale l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.

2. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui al presente comma, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2, che operano in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta.

3. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate al comma 1.

Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art. 5 quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito con Legge n. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Articolo 5. Obblighi di dichiarazione e di comunicazione.

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale riepilogativa di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, comma inserito dal comma 3 dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2020.

2. La dichiarazione annuale riepilogativa, prevista dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/05/2022.

3 Il gestore della struttura ricettiva dichiara e comunica al Comune di Acireale, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo la procedura prevista nel Portale dell'Imposta di Soggiorno, il numero di pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente Regolamento. Deve altresì trasmettere, con la medesima scadenza anche la "Dichiarazione senza ospiti". Il gestore può effettuare comunicazione di chiusura temporanea della struttura con una unica comunicazione indicando periodo iniziale e finale.

4 La dichiarazione trimestrale va trasmessa all'Ufficio competente, esclusivamente tramite il portale dell'imposta di soggiorno, entro le seguenti scadenze:

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Acireale (Art. 4 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Scadenza	Trimestre	Periodo di rilevazione
15 Aprile	1°	dal 1 gennaio - 31 marzo
15 luglio	2°	dal 1 aprile al 30 giugno
15 ottobre	3°	dal 1 luglio al 30 settembre
15 Gennaio	4°	dal 1 ottobre al 31 dicembre

Articolo 6. Disposizioni sui soggetti responsabili del pagamento.

1. I soggetti di cui all'art. 4, incaricati ai sensi e per effetti del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, sono responsabili del pagamento tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. A tal fine, entro il 30 gennaio di ogni anno, i predetti soggetti devono presentare al Comune di Acireale il conto giudiziale della gestione di cassa, relativo alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, dovrà essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) ed inviato, entro il 30 gennaio di ogni anno. Il suddetto Modello, scaricabile direttamente dal portale in dotazione per la gestione dell'imposta di soggiorno, deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente sottoscritto dal gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile degli obblighi tributari, in uno dei seguenti modi:

- consegnandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Acireale;
- inviandolo per tramite di posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore, all'ufficio protocollo generale del Comune di Acireale;
- inviandolo tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.comune.acireale@pec.it;

3. Nel conto di gestione devono essere riportate le somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune.

Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni:

- la denominazione del gestore e la denominazione della struttura (anagrafica);
- l'annualità in cui è stata riscossa l'imposta;
- il numero progressivo per ogni riga compilata;
- il periodo e l'oggetto della riscossione;
- gli estremi di riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno;
- gli estremi dei versamenti in Tesoreria.

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.

4. Il responsabile del pagamento deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i soggetti gestori di portali telematici invieranno, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod. 21), debitamente sottoscritto dal gestore della struttura, in qualità di responsabile degli obblighi tributari, consegnandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Acireale, ovvero mediante posta elettronica certificata, ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del rappresentante legale.
6. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Acireale alla Corte dei Conti per le attività di competenza.

Articolo 7. Destinazione delle risorse.

Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, interventi in materia di turismo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imposta riscossa è destinata al finanziamento dei seguenti interventi:

- a) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- c) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi;
- d) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano;
- e) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
- f) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti, specie se gestiti dal Comune direttamente o in convenzione;
- g) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani, specie durante i periodi di bassa stagione.

Articolo 8. Esenzioni.

Soggetti esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1	I minori fino al compimento del 16° anno di età.
2	I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.
3	I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.

4	I disabili non autosufficienti muniti di idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore.
5	Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
6	Gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio adeguatamente dimostrate al gestore della struttura.
7	I volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale o per esigenze ambientali, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura.
8	I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, adeguatamente dimostrati al gestore della struttura.
9	Il personale dipendente delle strutture ricettive.
10	Gli studenti e gli atleti che alloggiano in strutture ricettive acesi, rispettivamente ai fini della frequenza universitaria e tesserati in società sportive acesi, in entrambi i casi da dimostrare debitamente.
11	Personalità ospitate dall'Amministrazione Comunale per finalità istituzionali.

Articolo 9. Versamenti dell'imposta.

1. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Acireale. Per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari è consentito il rilascio di quietanza cumulativa.

2. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive, da effettuarsi entro i termini stabiliti dall'art. 5, deve essere eseguito presso:

- gli uffici postali;
- le banche;

oppure con altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 10. Controllo e accertamento dell'imposta.

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Acireale;
4. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi del presente regolamento, mediante avviso di accertamento in capo al soggetto gestore della struttura ricettiva recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dal regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Acireale, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
5. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunale, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 11. Sanzioni.

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 2, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del 100% (cento per cento) dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (venticinque) a euro 500 (cinquecento) per violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12. Riscossione coattiva.

Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con la procedura ingiuntiva di cui al Regio Decreto n. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì, delle disposizioni successivamente intervenute con la Legge n. 265/2002;
- b) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari di cui al Decreto Legislativo n. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

Articolo 13. Rimborsi e Compensazioni.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.
5. Il contribuente, soggetto passivo dell'imposta di soggiorno può, in alternativa al rimborso, recuperare il versamento in eccedenza rispetto al dovuto, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
 - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nei limiti di cui al presente articolo. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
8. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Acireale (Art. 4 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

emettendo se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Articolo 14. Contenzioso.

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Catania, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 15. Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento e le relative tariffe da applicare per l'anno 2025 entreranno in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo rispetto alla pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale sul portale del federalismo fiscale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.
3. Il Regolamento è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Comune di Acireale.